

Orientare lo sguardo per condividere il paesaggio

Daniela Poli

Il potere tacito della rappresentazione può aiutare a comprendere le regole profonde del paesaggio e guidare in maniera virtuosa verso la sua trasformazione? Il libro di Antonella Valentini illustra molte esperienze di prefigurazione e accompagna il lettore in un percorso ancora poco sviluppato, ma di sicuro interesse, volto a introdurre l'uso del disegno nella normativa paesaggistica con il convincimento che l'unione fra testo scritto e testo figurato agisca come moltiplicatore d'efficacia grazie alla forza della visualizzazione. Il testo prosegue nella strada indagata da Ola Söderström nel 2000 con le sue *"immagini per agire"*, orientandole verso l'apprendimento di buone regole nella cura dei contesti di vita.

Il processo di modernizzazione ha avuto sul paesaggio degli effetti molto marcati che hanno rotto quel meccanismo collettivo che ha portato per secoli alla gestione delle risorse, alla costruzione di economie locali e alla creazione di bellezza come opera pubblica. La macchina della pianificazione è ancora alla ricerca di modalità efficaci in grado di gestire e riprodurre la complessità che sta dietro la magia del paesaggio, dalla cui continua rigenerazione non possono essere escluse le popolazioni locali così come sancito dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Proprio la multiattorialità insita nel costruito paesaggistico rende comunque difficile definire un quadro normativo organizzato in percorsi, processi, regole e norme differenziate in grado di dosare forme e tipologie di tutela verso l'individuazione di regole socialmente condivise e per questo motivo accettate e perseguite. L'immagine, fondamento principe della natura e del senso del paesaggio, può quindi giocare un ruolo rilevante nell'orientare sapientemente le trasformazioni, sottolineando allo sguardo gli elementi patrimoniali e strutturali, e nell'utilizzare grafemi che incoraggino un certo comportamento sociale.

Il paesaggio è stato per lungo tempo un 'sottoprodotto', virtuoso ed esteticamente godibile, di azioni collettive che si inserivano in un quadro articolato di consuetudini sociali e di normative di natura pluriordinamentale, per dirla con Paolo Grossi. Gli statuti comunali, gli usi collettivi del bosco, i vari regolamenti come quelli minerari o quelli legati al pascolo definivano regole d'uso che consentivano la riproduzione delle risorse del territorio cui la popolazione si riferiva. L'abrogazione delle legislazioni e delle forme di tutela locali, seguita all'Unità d'Italia senza prevedere sostituzioni, aprì una fase critica in un periodo cruciale di forti cambiamenti economici in cui stavano prendendo corpo trasformazioni ingenti di città e territori,

sanata con la Legge sulla “tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”, presentata da Benedetto Croce sulla spinta di molte associazioni e gruppi di opinione che intendevano proteggere il paesaggio dagli scempi che sempre più si perpetravano nella nazione italiana, introducendo fra l’altro il concetto di “interesse pubblico” volto a limitare il diritto di proprietà e “contemperare le ragioni superiori della bellezza coi legittimi diritti dei privati”.

Dalle prime Leggi di protezione paesaggistica molte cose sono cambiate. Non solo al concetto di tutela si è affiancato quello di innovazione, ma lo stesso paesaggio ha cambiato enormemente il suo significato: non più solo gli elementi di *pregio estetico* (bellezze di tipo naturale) o di *rarietà ecologica* confinati in isole di tutela (aree di protezione ambientale), ma *tutto il territorio nella sua interezza* è riconosciuto come paesaggio. Il paesaggio assume così un valore euristico, di progetto, di obiettivo futuro. Non si tutela soltanto ciò che già c’è, ma si considerano contesti degradati e privi di qualità da rileggere e riqualificare come quadri di vita per la popolazione insediata. La Convenzione Europea del Paesaggio, ripresa in parte dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, fa riferimento infatti alla necessità di mettere in atto politiche, obiettivi, forme di salvaguardia, di gestione e di pianificazione finalizzate a questo scopo, indicate come “azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi”: si tratta quindi di azione pubblica indirizzata all’interesse comune del paesaggio. Senza questa attività di mediazione e ricomposizione di visioni, di individuazione dei beni comuni che oggi sempre più la pianificazione deve perseguire, chi ha potere economico e controllo sulle proprietà – cioè rendita immobiliare e grande impresa – continuerà a ‘fare paesaggio’, come d’altronde hanno rivendicato apertamente portatori di interessi particolari, quali le *lobbies* dell’agroindustria o delle imprese del marmo durante la discussione del Piano Paesaggistico in Toscana.

La nuova concezione della pianificazione del paesaggio che si sta sempre più diffondendo intende superare la sola azione di tutela esercitata tramite vincoli nelle aree notificate dalla “Legge Galasso” (431/1985) o in quelle definite con decreti susseguiti nel tempo. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio mantiene naturalmente i vincoli istituiti per legge o per decreto, ma vuole altresì codificare modalità capaci di anticipare e indirizzare la definizione dei progetti per garantire il buon governo del paesaggio e delle sue trasformazioni in tutto il territorio regionale. In questo senso è il paesaggio nel suo complesso a rappresentare un “interesse pubblico”. Ed è ovvio che sia così, perché è il territorio nel suo insieme che gioca oggi un ruolo strategico per più aspetti: dagli assetti idrogeomorfologici, alla biodiversità, alla produzione di alimenti, al valore simbolico e non ultimo all’attrazione turistica e quindi economica che le *amenities* paesaggistiche esercitano, in particolare per l’Italia.

Come scritto da Roberto Gambino in un articolo per *Critica della Razionalità Urbanistica* nel 2003, queste sollecitazioni chiedono di procedere con urgenza verso la riforma dell’“intero apparato di tutela, passando dalla ‘gestione dei vincoli’ a quella del patrimonio e uscendo dalla cultura giuridica della notificazione o degli elenchi speciali. Che non significa negare la necessità di una tutela selettiva diversificata, ma piuttosto che la diversificazione non può basarsi su scale gerarchiche e arbitrarie di valori, né sull’aberrante divisione tra i pochi oggetti ‘da salvare’ e un resto ‘da buttare’”.

Si tratta di conoscere e agire in maniera sperimentale su tutto il territorio aprendo una fase di grande partecipazione che sappia costruire accordi fra i vari livelli di pianificazione, dalle Soprintendenze, alle Regioni, ai Comuni, alle rappresentanze sociali.

Sebbene in molti piani paesaggistici siano presenti rilevanti innovazioni, sul versante normativo a livello comunale il 'paesaggio' è ancora agito in maniera negativa, come una sottrazione alla possibilità d'azione, spesso in assenza di chiare motivazioni. In ambito rurale, ad esempio, sono soprattutto i piccoli agricoltori (professionisti e hobbisti) che si confrontano col 'problema del paesaggio' che si imbattono in prescrizioni talvolta impropriamente rigide. Troppo spesso l'ignoranza delle dinamiche agricole che sottostanno alla gestione del territorio rurale (la stagionalità, le colture, il tempo meteorologico, ecc.), accompagnata dalla mancata considerazione dei tempi della programmazione aziendale, porta ad abusi che viceversa sarebbero facilmente evitabili con norme chiare e condivise che partendo dalla conoscenza delle regole patrimoniali e strutturali garantiscano la loro riproduzione tramite azioni coerenti.

Paradossalmente, la pianificazione di tipo 'vincolistico' poneva molte meno incognite, perché individuava aree sottoposte a norme anche molto stringenti, talvolta di tipo naturalistico ed escludenti anche l'attività umana, ma non dava indicazioni precise sulla corretta gestione del territorio al di là del confine di parchi e aree protette e non richiedeva una propensione alla progettazione strategica di tipo intersettoriale. Il ruolo di inquadramento e di guida per le trasformazioni in ambito paesaggistico è certamente un compito non facile perché richiede alle pubbliche amministrazioni progetto, attenzione, partecipazione sociale e personale, ma è un percorso obbligato, già sperimentato efficacemente in strumenti come i contratti di fiume che si stanno sempre più diffondendo in contratti di foce, di lago, di costa, di paesaggio.

Il Piano paesaggistico della Regione Toscana con il gruppo sulle Norme Figurate che ho coordinato, a cui Antonella Valentini ha partecipato disegnando immagini pregevoli, ha lavorato in questa direzione. Per dare maggiore concretezza alla normativa correlata agli obiettivi di qualità e comunicarla in maniera il più possibile chiara e comprensibile anche a un pubblico di non esperti si è fatto ricorso a una 'normativa figurata'. In questo contesto per "norma figurata" si è inteso la 'graficizzazione' delle azioni previste dalle direttive d'ambito, una rappresentazione visiva che accompagna la norma scritta ma che non ha valore di per sé, separata dal testo. La norma figurata anche in questo caso ha però mostrato una doppia utilità: da un lato è un ausilio per l'osservatore nell'immaginare l'azione prevista dalla direttiva, dall'altro rende meno ambiguo il portato scritto della norma affiancando al processo dell'interpretazione mentale anche la percezione visiva.

Per agevolare la comprensione della sequenza fra obiettivi di qualità del paesaggio e direttive nei nostri studi erano state realizzate anche delle "figure territoriali" come inquadramento paesaggistico alla norma, che non sono state allegate alla versione finale del Piano. Si è trattato di uno studio innovativo che ha portato Antonella Valentini a tratteggiare con sapienza la figura territoriale come un'articolazione dell'ambito di paesaggio, l'unità minima e al tempo stesso complessa di organizzazione di un insieme riconosciuto. La figura non emerge dalla semplice sovrapposizione di carte tematiche che mostrano 'zone' in cui si riscontra un comportamento simile dal punto di vista ambientale e insediativo.

Utilizzare il termine “figura” al posto di “unità” (unità di paesaggio) ha significato accentuare gli aspetti qualitativi e morfologici che la connotano e stanno alla base della percezione sociale, della rappresentabilità mentale. Kevin Lynch sintetizzava questi aspetti nel termine “*figurabilità*”. Le figure territoriali raccontano dalla coevoluzione fra società insediata e ambiente, mettono in mostra la disposizione della struttura insediativa storica, che nel tempo lungo ha selezionato e privilegiato le opportunità più efficaci di utilizzo delle risorse locali, commisurate agli obiettivi politico-amministrativi di ogni fase. La figura territoriale racconta delle “coerenze insediative” che sottostanno alla forma. Nella figura emergono in maniera chiara e univoca le modalità con gli elementi strutturali del territorio (idrogeologia, ambiente, insediamento, agricoltura) che si relazionano nello spazio e si combinano in modo originale, definendo una unica e peculiare identità territoriale.

In questo senso la “norma figurata” aiuta una categoria ampia degli utilizzatori – dal tecnico (funzionario dell’Ente locale) all’abitante (uomo, donna, studente, ecc.), al portatore di interessi (attivista di un’associazione ambientalista, imprenditore, ecc.) – a comprendere il trattamento normativo di una porzione specifica di territorio. Già queste sperimentazioni hanno introdotto delle innovazioni rispetto alle raffigurazioni più consolidate come le *Chartes paysagères* e in particolare dei *bloc diagrammes* francesi, resi nel Piano paesaggistico meno tipologici e più *place-specific*. Il disegno infatti non si limita all’evidenza del paesaggio, ma ne tratteggia la struttura, la forma e le relazioni fra le parti che compongono il contesto prescelto in modo da poter apprezzare percettivamente la ricaduta paesaggistica delle azioni previste dalla normativa.

Le norme figurate del Piano paesaggistico della Toscana invitano a proseguire in questo sentiero, che Antonella Valentini ha ricostruito con dovizia e inquadrato in cornici concettuali, verso l’individuazione di una normativa figurata con valenza giuridica, che dovrebbe entrare nei piani operativi, come una sorta di *Form-based code* del paesaggio. Si tratta quindi di aprire un percorso partecipativo e concertativo in grado sia di *semplificare le procedure autorizzative orientandole verso regole* validate da accordi interistituzionali (Soprintendenze locali, Regione, Comuni), sia di *ridurre la discrezionalità* di chi applica la norma grazie a documenti specifici di supporto.

Con un po’ di ottimismo possiamo sperare che anche una normativa figurata ben redatta, come questo testo mostra, rappresenti un tassello di un quadro ben più complesso verso una tutela attiva e innovativa del paesaggio.